



Allegato al D.R. n. del2025

Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca* disciplina le modalità istitutive e di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, appresso denominata "Università".

Articolo 2 - Finalità dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il Corso di Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria, grado più alto di specializzazione offerto dall'Università. Esso ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. Il Corso di Dottorato di ricerca consiste in programmi di formazione e di ricerca integrati con cicli di seminari e/o workshop e/o corsi di perfezionamento, da svolgersi anche mediante soggiorni di studio e/o stage presso Enti pubblici o privati in Italia e all'estero. Per lo svolgimento delle attività formative, il Corso di Dottorato può avvalersi di esperti qualificati rispetto ai settori scientifico-disciplinari del medesimo Corso, anche stranieri o esterni all'Università.
3. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, ai sensi dell'art. 1 del DM. n. 226/2021, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
 - a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il Dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
 - c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
 - d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando Dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal Dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;



- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei Dottorandi.

5. Le finalità di ciascun Corso di Dottorato di ricerca potranno realizzarsi nell'ambito di pertinenza di uno o più settori scientifico-disciplinari.

TITOLO I

Istituzione e funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Articolo 3 – Istituzione dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato di ricerca, appresso denominati Corsi/o di Dottorato, sono istituiti e attivati dal Rettore su proposta di uno o più Dipartimenti, sulla base delle determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di quanto disposto dal presente regolamento, in accordo a quanto previsto dal D.M. n. 226/2021 e delle risorse disponibili. La proposta va presentata attraverso la piattaforma Cineca tenendo conto delle date ministeriali previste per l'accreditamento o il rinnovo dei Corsi di Dottorato.
2. In caso di richiesta di attivazione di un Corso di Dottorato congiunto tra più Dipartimenti, la proposta di istituzione è presentata dal Dipartimento sede amministrativa del Corso, corredata dalla delibera dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
3. La gestione amministrativa e delle risorse per il funzionamento dei Corsi è assegnata al Dipartimento cui afferisce il Corso di Dottorato.
4. Le denominazioni dei Corsi e degli eventuali *curricula*, nonché la composizione del Collegio di Dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.
5. L'istituzione o il rinnovo dei Corsi di Dottorato anche in convenzione o consorzi, l'adesione a Dottorati Nazionali, l'istituzione o il rinnovo dei Corsi di Dottorato di cui ai successivi Artt. 13, 14, 15, 16 e 17, è subordinata al parere favorevole del Consiglio della Scuola di Dottorato che lo sottopone al Rettore e agli Organi Collegiali.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, sulla base delle risorse finanziarie, delibera il numero delle borse da assegnare ai singoli Corsi di Dottorato e ne autorizza l'attivazione o il rinnovo.

Articolo 4 – Requisiti dei Corsi di Dottorato

1. Sono requisiti necessari per l'istituzione, l'accreditamento e il rinnovo dei Corsi di Dottorato:
 - a) *il rispetto dei criteri relativi alla composizione del Collegio dei Docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere*, di cui al successivo Art.8 comma 2;
 - b) *rispetto delle seguenti condizioni numeriche delle borse di Dottorato:*
 1. disponibilità, per ciascun ciclo di Dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per Corso di Dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai Dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo Corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
 2. in caso di Corsi di Dottorato attivati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del finanziamento di almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto presso cui è collocata la sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
 - c) *disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso di Dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei Dottorandi;*



- d) *disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei Dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del Corso di Dottorato, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;*
 - e) *svolgimento di attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;*
 - f) *svolgimento di attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;*
 - g) *esistenza di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.*
2. Nel caso di Dottorati attivati ai sensi dell'articolo 12 comma 3, i soggetti partecipanti garantiscono ai Dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

Articolo 5 – Accreditalmento

1. I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accreditalmento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il Dottorato.
2. Sono requisiti necessari per l'accreditalmento dei Corsi e delle Sedi di Dottorato, quelli previsti dal precedente articolo 4. Al fine di ottenere l'accreditalmento dei Corsi di Dottorato e delle Sedi in cui si svolgono, il Rettore dell'Università invia al Ministero dell'Università e della Ricerca apposita domanda, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari. La domanda di accreditalmento può avere ad oggetto anche singoli curricula di Corsi di Dottorato già accreditalti. Il decreto di accreditalmento disposto dal Ministro è trasmesso all'Università e al relativo organo di valutazione.
3. L'accreditalmento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica, l'accreditalmento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del Collegio dei Docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascun componente del Collegio.
4. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditalmento dei Corsi di Dottorato. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditalti, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accreditalmento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario.
5. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio, la revoca dell'accreditalmento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. Il soggetto destinatario della revoca interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.



Articolo 6 - Rinnovo dell'accreditamento

1. La procedura di rinnovo di ogni ciclo triennale di Dottorato successivo alla sua attivazione richiede:
 - a) l'approvazione della richiesta del Collegio dei Docenti da parte del Consiglio di Dipartimento sede amministrativa del Dottorato;
 - b) il parere positivo del Consiglio della Scuola di Dottorato;
 - c) la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Corso di Dottorato istituito e attivato può essere temporaneamente disattivato, su proposta del Collegio dei Docenti e o per decisione del Dipartimento sede amministrativa del Dottorato o, ancora, su proposta del Consiglio della Scuola di Dottorato e/o per determinazioni degli Organi Collegiali su proposta del Rettore, fermo restando l'obbligo del completamento del triennio dei cicli attivi.

Articolo 7 - Gli Organi

Sono Organi di ciascun Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore. Responsabile della definizione e dello svolgimento della ricerca e della didattica è il Collegio dei Docenti, presieduto da un Coordinatore eletto tra i membri dello stesso Collegio.

Articolo 8 - Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato.
2. Il Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato aventi Sede amministrativa presso l'Università è costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici, appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato. Almeno la metà dei componenti, è costituita da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli Enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i Corsi di Dottorato industriale e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale, di cui ai successivi articoli 13, 14, 15, 16 e 17, in accordo all'articolo 3, comma 2, del DM n. 226/2021. Nessun professore o ricercatore può fare parte di più di un Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università. La partecipazione dei Docenti al Collegio di un Corso di Dottorato attivato presso altre Università o Enti pubblici di ricerca è subordinata al nulla osta da parte della struttura di appartenenza.
3. Partecipa alle adunanze del Collegio dei Docenti un rappresentante dei Dottorandi la cui presenza è limitata alla trattazione di problemi didattici e organizzativi. Il rappresentante dei Dottorandi in seno al Collegio è uno studente iscritto al I o al II anno del corso dottorale, è eletto entro il mese di dicembre da tutti i Dottorandi iscritti al Corso di Dottorato cui il Collegio si riferisce e permane nella carica per la durata di un biennio accademico. Il mandato scade, comunque, al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.
4. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato e svolge i seguenti compiti:
 - a) definisce ed organizza l'offerta didattica e scientifico-formativa attinente allo specifico indirizzo del Corso di Dottorato, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate, ivi comprese quelle delle eventuali sedi consorziate;



- b) affida le attività seminariali e didattiche a Docenti o ad esperti, anche esterni al Corso di Dottorato, avendone accertato i requisiti di idoneità e competenza, nonché la disponibilità;
 - c) predispone e trasmette alla Scuola di Dottorato, all'atto della proposta di attivazione del ciclo di Dottorato, gli obiettivi formativi e relativo programma di studi, sulla base del quale il/la Dottorando/a deve acquisire nel corso del triennio 180 CFU;
 - d) esprime, in termini di crediti didattici, l'impegno di ogni attività dei dottorandi programmata dallo stesso Collegio; ai fini dell'acquisizione dei crediti possono essere inserite anche attività promosse dalla Scuola di Dottorato;
 - e) assegna a ciascun Dottorando, entro il primo anno d'iscrizione, un supervisore o tutor scelto tra i componenti del Collegio che lo segua nell'attività di formazione e di ricerca, ne verifichi la frequenza al Corso e ne valuti annualmente l'attività con adeguate forme di monitoraggio, e sia anche relatore della tesi finale del dottorando.
 - f) assegna uno o più co-supervisori o co-tutor anche esterni al Collegio e che, nel caso di Corsi di Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca, può essere un ricercatore/studioso/esperto dell'Ente in questione; purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.
 - g) riassegna, in caso di sopraggiunta indisponibilità del supervisore o tutor o di altro giustificato motivo, un diverso supervisore o tutor che comunque sia membro del Collegio dei Docenti.
 - h) individua le tematiche di ricerca dei Dottorandi, con particolare attenzione, ove possibile, ai collegamenti con gli operatori del settore e agli auspicabili sbocchi professionali;
 - i) approva per ciascun Dottorando un piano di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di Dottorato;
 - j) autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o *stage* presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il Corso di Dottorato, per periodi continuativamente superiori a sei mesi. Per periodi di durata fino a sei mesi l'autorizzazione viene data dal Coordinatore del Corso di Dottorato;
 - k) esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun Dottorando ed esprime, anche in base alla frequenza all'attività didattica ed al giudizio del *tutor*, una valutazione sull'assiduità e sull'operosità dei singoli allievi deliberandone, entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro la data di conclusione dell'annualità di frequenza, l'ammissione all'anno di Corso successivo ovvero l'esclusione dalla prosecuzione del Corso. Entro il 31 ottobre dell'anno di conclusione del Corso e comunque entro la data di conclusione del terzo anno di frequenza, esprime altresì una valutazione sull'assiduità e sull'operosità dei singoli allievi giunti al termine del triennio dottorale e sulla tesi da sottoporre ai Valutatori esterni;
 - l) delibera entro il 31 ottobre di ogni anno per i dottorandi che hanno concluso il terzo anno di corso, l'ammissione o la non ammissione all'esame finale;
 - m) nomina, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso, i Valutatori esterni di cui al successivo Art. 25 comma 3;
 - n) delibera, entro il 28 febbraio di ogni anno, la proposta di nomina della Commissione giudicatrice o delle Commissioni giudicatrici, se più di una, designata/e ai fini del conseguimento del titolo;
 - o) delibera, almeno con 15 giorni di anticipo rispetto alle tempistiche dettate dal bando di ammissione per l'espletamento delle prove di esame, la proposta di nomina della Commissione giudicatrice ai fini dell'ammissione al Corso di Dottorato;
 - p) autorizza il Dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca secondo quanto stabilito al successivo Art. 28 comma 4;
 - q) approva la concessione della proroga della durata del corso ai sensi dell'art. 25 commi 5 e 7.
5. Il Collegio è convocato dal Coordinatore e le adunanze possono svolgersi in presenza, per via telematica o in modalità mista a discrezione del Coordinatore;
6. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Articolo 9 - Il Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore del Corso di Dottorato viene eletto dai componenti del Collegio dei Docenti tra i professori, facenti parte dello stesso Collegio, di prima fascia in regime d'impegno a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia in regime d'impegno a tempo pieno, purché in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia ed è nominato con decreto del Rettore. Il mandato del Coordinatore del Corso di Dottorato ha la durata di tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.
2. Il Coordinatore del Corso di Dottorato svolge i seguenti compiti riguardo a tutti i cicli attivi:
 - a) convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
 - b) coordina ed organizza le attività scientifiche, formative e amministrative del Corso di Dottorato di sua competenza, predisponendo, per ogni A.A., un calendario delle attività didattiche e formative da trasmettere al Direttore della Scuola di Dottorato;
 - c) autorizza, nell'ambito delle attività programmate, i Dottorandi a recarsi fuori sede per lo svolgimento di attività in Italia e/o all'estero per le quali è previsto uno specifico budget, verificando la coerenza dell'attività da svolgere con il percorso formativo;
 - d) autorizza l'attività di studio all'estero, per periodi di formazione fino a sei mesi consecutivi;
 - e) trasmette agli Uffici Amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca, per gli adempimenti di competenza, entro il 31 ottobre di ogni anno, i verbali del Collegio dei Docenti di ammissione dei Dottorandi all'anno successivo e di ammissione a sostenere gli esami finali dei Dottorandi dell'ultimo anno di corso;
 - f) trasmette contestualmente agli Uffici amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro la data di conclusione dell'annualità di frequenza, l'elenco dei Dottorandi ammessi o non ammessi all'anno successivo e, per i Dottorandi che hanno concluso il terzo anno di corso, l'elenco dei Dottorandi ammessi all'esame finale, per gli adempimenti conseguenti;
 - g) trasmette agli Uffici amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca, entro la data di conclusione dell'ultimo anno di corso, i nominativi dei Valutatori esterni di cui al successivo Art. 25, comma 3 nominati dal Collegio dei Docenti;
 - h) trasmette agli Uffici amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca la proposta di nomina della Commissione giudicatrice o delle Commissioni giudicatrici, se più di una, designata/e ai fini del conseguimento del titolo, di cui al successivo Art. 24, per gli adempimenti conseguenti;
 - i) trasmette agli Uffici amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca, almeno con 15 giorni di anticipo rispetto alle tempistiche dettate dal bando di ammissione per l'espletamento delle prove di esame e, comunque, dopo la data di scadenza del bando di ammissione, la proposta di nomina della Commissione giudicatrice ai fini dell'ammissione al Corso di Dottorato per gli adempimenti conseguenti;
 - j) trasmette ai Valutatori esterni, entro il 15 novembre per la I sessione d'esame finale ed entro il 15 maggio per la II sessione d'esame finale, nei casi di modifiche sostanziali, le tesi dei Dottorandi del terzo anno;
 - k) trasmette ai dottorandi ed ai rispettivi tutor i giudizi dei Valutatori, entro il 15 dicembre per la I sessione di esami finali ed entro il 15 giugno per la II sessione;
 - l) trasmette al Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo e agli Uffici amministrativi del Settore Alta formazione alla Ricerca l'elenco dei Dottorandi che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, entro il 5 maggio con riferimento alla I sessione di esami finali ed entro il 5 novembre con riferimento alla II sessione;
 - m) predispone la proposta di accreditamento/rinnovo del Corso di Dottorato nel rispetto delle tempistiche dettate dal Ministero e secondo le indicazioni del Direttore della Scuola di Dottorato e del Rettore;



- n) rappresenta il Corso di Dottorato nel Consiglio della Scuola;
 - o) cura la comunicazione interna tra il Collegio, i Dipartimenti interessati e la Scuola.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Coordinatore del Corso di Dottorato può avvalersi della collaborazione di un Vicario, da lui stesso nominato, scelto tra i professori componenti del Collegio dei Docenti. Il nominativo del Vicario deve essere comunicato agli Uffici amministrativi e alla Scuola di Dottorato.
 4. In caso di dimissioni del Coordinatore del Corso di Dottorato, il Collegio dei Docenti elegge un nuovo Coordinatore con pari requisiti di cui al comma 1. In caso di motivato impedimento temporaneo del Coordinatore, per una durata massima di sei mesi, la funzione di Coordinatore viene svolta dal vicario o, se non nominato, dal professore componente il Collegio con maggiore anzianità di ruolo.

Articolo 10 - Rappresentanze studentesche

1. Le cariche elettive di rappresentante dei Dottorandi in seno al Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del Dottorato, di rappresentante dei Dottorandi in seno al Collegio dei Docenti del Dottorato e di rappresentante dei Dottorandi in seno alla Commissione di AQ del medesimo Dottorato, non sono tra loro incompatibili.
2. Un rappresentante dei Dottorandi, in nessun caso coincidente con le cariche di cui al precedente comma 1, è eletto come componente della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento sede amministrativa del Dottorato di Ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 5 dello Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
3. Le procedure elettorali per il rappresentante dei Dottorandi in seno al Collegio dei Docenti sono fissate dal Coordinatore del Dottorato di concerto con il Collegio dei Docenti, quelle per l'elezione dei rappresentanti dei Dottorandi nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente comma 2, quelle per l'elezione del rappresentante dei Dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento sono gestite dai Dipartimenti, secondo le previsioni dello Statuto di Ateneo e dei rispettivi regolamenti.

Articolo 11 - La Scuola di Dottorato di Ricerca

La Scuola di Dottorato di Ricerca ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività comuni dei corsi di Dottorato di Ricerca quali sedi di formazione di terzo livello. Il funzionamento della Scuola è disciplinato dal proprio regolamento.

TITOLO II

Articolazione, Durata e Tipologia dei Corsi di Dottorato di Ricerca, Internazionalizzazione

Articolo 12 - Articolazione e durata

1. I Corsi di Dottorato istituiti dall'Università sono articolati in cicli, di durata non inferiore a tre anni, comprensivi dei periodi di studio e di stages svolti in altre sedi in Italia e all'estero. Può essere prevista una durata maggiore, se la proposta di istituzione è accompagnata da un'adequata motivazione.
2. Le attività di ciascun anno dei Corsi di Dottorato, di norma, iniziano in data 1 novembre e terminano in data 31 ottobre. I Corsi di Dottorato possono essere articolati in Curricula specifici per differenti aree disciplinari.
3. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:



- a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.MUR 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, italiane e straniere che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Articolo 13 - I Corsi di Dottorato in forma associata con università ed Enti di ricerca

- 1. I Corsi di Dottorato si cui al precedente articolo 12 comma 3, lettera a e lettera b, possono essere istituiti anche in forma associata mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi. La convenzione, sottoscritta dalle parti, va inoltrata obbligatoriamente assieme alla proposta di istituzione del Corso di Dottorato di ricerca e deve assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Inoltre, la convenzione deve contenere anche l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso. Il finanziamento dell'intero ciclo dovrà essere versato anticipatamente in un'unica soluzione o in alternativa almeno in quote annuali.
- 2. Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto, mentre nell'ambito delle convenzioni con Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, il rilascio del titolo spetta all'Università sede amministrativa. I soggetti partecipanti garantiscono ai Dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
- 3. Non sono accettate le proposte di finanziamento di Enti pubblici o privati pervenute dopo l'espletamento del concorso di ammissione al Corso di Dottorato, mentre possono essere accettate, anche se successive alla pubblicazione del bando, quelle pervenute prima della scadenza della data utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
- 4. Il Collegio è costituito ai sensi del precedente articolo 8.

Articolo 14 - I Corsi di Dottorato in forma associata con altre pubbliche amministrazioni e istituzioni

- 1. I Corsi di Dottorato possono essere istituiti in forma associata mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni o consorzi con istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero con le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto.
- 2. I Corsi di Dottorato possono altresì essere istituiti, in forma associata mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni o consorzi, con altre pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Articolo 15 - I Corsi di Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

- 1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «Dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, di cui al precedente articolo 12, comma 3, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
- 2. I Corsi di Dottorato industriali o in collaborazione con le imprese, possono essere riferiti anche a singoli curricula del Corso, fermo restando che in tal caso deve essere attivata una convenzione che includa tra le



informazioni sia il Corso di Dottorato cui si riferisce sia i curricula specificatamente oggetto della collaborazione tra l'Università e l'impresa.

3. I bandi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, possono indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'inter-settorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese. Essi possono inoltre destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli Enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti, quelle di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente, la durata del Corso di Dottorato e i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
5. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei Dottorandi.
6. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista in atto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
7. Al fine di consentire lo svolgimento ottimale è possibile prevedere, per i Corsi di Dottorato di cui ai commi 1 e 2, un diverso termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione e l'inizio dei Corsi.

Articolo 16 - Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca favorisce l'attivazione dei Dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un Corso di Dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei Corsi di Dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei Docenti e dei Dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei Dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di Dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato da Decreto Ministeriale fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del Dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
4. La procedura di adesione di un Docente della Mediterranea ad un Dottorato Nazionale, o di istituzione di un Dottorato Nazionale con sede amministrativa presso l'Università Mediterranea, anche ai fini delle ricadute sulla valutazione dell'Ateneo nel suo complesso, è in capo al Rettore con informazione notificata al Direttore della Scuola di Dottorato, al Coordinatore del Dottorato di Sede (se il docente proponente ne



fa parte) e al Direttore del Dipartimento di afferenza, per opportuna conoscenza. In base alle modalità di adesione per le differenti procedure, il coinvolgimento del Dipartimento di afferenza del Docente e, quindi, gli eventuali adempimenti in capo a quest'ultimo, riguardano, esclusivamente, eventuali cofinanziamenti richiesti e messi a disposizione dallo stesso Docente o dal Dipartimento, ove previsto. Solo in questi casi è richiesta la relativa deliberazione. Negli altri casi, il Consiglio della Scuola di Dottorato, ricevute le richieste da parte degli Uffici Rettorali provvede all'istruttoria ed alle conseguenti deliberazioni.

Articolo 17 - I Corsi di Dottorato in co-tutela di tesi

1. I Corsi di Dottorato possono stipulare accordi bilaterali con altri Corsi di Dottorato omologhi o affini rispetto a quelli attivati presso l'Ateneo, preferibilmente durante il primo anno del Corso di Dottorato, con Università estere per la realizzazione di programmi di co-tutela, consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'Università estera.
2. Nel caso di dottorandi provenienti da un Ateneo estero, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato attivato presso l'Università deve preventivamente verificare che il titolo di studio degli interessati sia equivalente al titolo richiesto per l'accesso al Corso di Dottorato in Italia. Gli studenti interessati devono, a tal fine, consegnare i seguenti documenti:
 - a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
 - b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
3. Sia nel caso di Dottorando iscritto presso l'Università sia nel caso di studente proveniente da Ateneo straniero deve essere acquisito il preliminare parere favorevole del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato dell'Università, che, con apposita delibera attesti, ai fini dell'attivazione della co-tutela, la compatibilità ed equivalenza dei programmi dei due corsi e la validità scientifica dell'operazione.
4. I termini dell'accordo sono regolamentati da una convenzione in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione dei Dottorandi le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce gli stessi servizi forniti ai propri Dottorandi;
 - c) ciascuna Università fornisce ai propri Dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d) la preparazione della tesi viene effettuata in ciascuna delle due istituzioni e il Dottorando dovrà svolgere la propria attività di studi e ricerca presso l'Università partecipante per almeno dodici mesi, salvo diverse disposizioni previste in risposta a bandi specifici e regolamentate in apposita convenzione che abbia ottenuto parere favorevole dal Consiglio della Scuola di Dottorato;
 - e) la copertura degli oneri finanziari connessi all'integrazione di legge della borsa per il periodo o i periodi trascorsi all'estero deve essere garantita in convenzione. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri;
 - f) la redazione e la discussione della tesi avverrà nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo dalle Università in convenzione;
 - g) è prevista la nomina di due relatori di tesi di cui uno tutor del Dottorando; i relatori, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università estera, seguono le attività di ricerca del Dottorando e valutano, ciascuno con una propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
 - h) l'esame finale consiste nella discussione della tesi, una sola volta e di norma presso la sede dell'Università di appartenenza, davanti alla Commissione giudicatrice, la cui composizione è dettagliata dalle modalità operative dell'apposita convenzione;
 - i) nell'ipotesi di discussione presso l'Università Mediterranea, la Commissione giudicatrice sarà composta da un numero minimo di tre membri secondo quanto previsto al successivo Art. 24; di cui almeno uno per ogni istituzione in Co-tutela;
 - j) le due Università si impegnano a conferire entrambe il titolo di Dottore di ricerca, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto se previsto dalla convenzione.



Articolo 18 - La qualifica aggiuntiva di “Doctor Europaeus”

1. L'Università può integrare il titolo di Dottore di ricerca con la denominazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla Confederation of European Union Rectors' Conferences e accolte dall'European Universities Association (EUA).
2. La qualifica di Doctor Europaeus consiste in una qualifica aggiuntiva di European Doctorate che si accompagna al titolo di Dottore di ricerca (PhD degree) e viene rilasciata dall'Università.
3. Il Dottorando interessato al conseguimento della qualifica di Doctor Europaeus avanza esplicita richiesta, di norma entro il secondo anno di corso, al Coordinatore del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, il quale, espletata l'istruttoria, la trasmette per il prosieguo agli Uffici competenti.
4. La qualifica di Doctor Europaeus è rilasciata dall'Università quando sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a) la tesi di Dottorato è programmata quale risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'Unione europea comunque diverso dal Paese ove è iscritto il Dottorando;
 - b) il lavoro di tesi è sottoposto alla valutazione, attraverso apposito format, di due Valutatori designati dal Collegio dei Docenti e afferenti a due distinte Istituzioni universitarie di due Paesi dell'Unione europea, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa. I Valutatori non possono altresì afferire alle Istituzioni in cui è stato svolto il periodo all'estero;
 - c) la Commissione d'esame finale del Corso di Dottorato, nel rispetto dei requisiti generali di cui al successivo Art. 24, comprende almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un Paese dell'Unione europea diverso dal Paese in cui è iscritto il Dottorando che esprime il proprio giudizio esclusivamente sul Dottorando che ha richiesto la qualifica di Doctor Europaeus; le spese di missione della Commissione di cui sopra, sono a carico del Dipartimento sede amministrativa del Dottorato;
 - d) la discussione del lavoro di tesi può essere svolta in lingua italiana o in una delle lingue dell'Unione Europea stabilita dal Collegio dei Docenti; il presidente della Commissione redige un verbale della prova di esame in lingua italiana e/o nella lingua in cui è sostenuta la discussione da parte del Dottorando, il verbale è controfirmato da tutti i commissari.
5. La permanenza presso l'istituzione universitaria europea è certificata da una dichiarazione del professore supervisore della sede ospitante, su carta intestata della stessa Università.
6. Il Dottorando deve consegnare, entro la fine del terzo anno di frequenza, le certificazioni del periodo trascorso all'estero ed entro il termine previsto per la presentazione della tesi finale le valutazioni sul lavoro di tesi dei due Valutatori di cui al precedente comma 4 lettera b).
7. I/Le Candidati/e all'esame finale per il conseguimento del titolo che hanno richiesto la menzione di Doctor Europaeus trasmettono, insieme al lavoro di tesi, la valutazione ricevuta dai Valutatori esterni alla Commissione giudicatrice e al settore competente dell'Amministrazione centrale dell'Università. Entro la data di presentazione della tesi, il Coordinatore del Corso di Dottorato, acquisito il parere positivo del Collegio, rilascia attestazione della sussistenza delle condizioni necessarie per il conseguimento del titolo nel rispetto delle condizioni sopra specificate.

Articolo 19 – Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e favorisce la cooperazione internazionale nell'ambito dei Dottorati di Ricerca. A tal fine, stipula con altre Università e/o Enti esteri accordi che definiscono le modalità di cooperazione, e, in particolare, incentiva la partecipazione a programmi europei e internazionali volti all'internazionalizzazione del Dottorato.
2. I beneficiari di borse o contratti, stipulati nell'ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali in cui l'Università sia partner o in ambito di Corsi di Dottorato internazionali, possono essere ammessi ai Corsi di Dottorato attraverso specifiche procedure stabilite dal regolamento di ciascun programma o da apposito accordo. Nell'accordo tra Enti, relativamente a tali posizioni, dovranno essere specificate tutte le procedure relative al rilascio di un titolo “unico congiunto” (joint degree) che è un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni universitarie che offrono un programma di



studio integrato o di un titolo “doppio” o “multiplo” (double/multiple degree), caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie dell’accordo e rilasciati ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato. Nell’accordo dovrà altresì essere specificata la durata di permanenza del Dottorando presso le istituzioni coinvolte.

3. Per tale categoria di Dottorandi possono essere previsti specifici piani formativi che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti. Le norme di tali accordi, comprese quelle riguardanti i periodi di permanenza presso le istituzioni coinvolte, le modalità di ammissione e di espletamento degli esami finali per il conseguimento del titolo, se contrastanti con il presente regolamento, devono essere proposte dal Corso di Dottorato coinvolto e dal Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato e vanno approvate dal Consiglio della Scuola di Dottorato, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

Ammissione ai Corsi di Dottorato, bando, Commissioni giudicatrici e conseguimento del titolo

Capo I

Requisiti, bando ed esame di ammissione

Articolo 20 - I requisiti per l’accesso

1. Possono partecipare alla selezione per l’accesso ai Corsi di Dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso, del titolo di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza in caso di esito positivo della selezione, entro la data di iscrizione al Corso di Dottorato. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione esaminatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un Corso di Dottorato coloro che sono già iscritti col beneficio di una borsa. Coloro che risultano già iscritti senza borsa ad un Corso di Dottorato possono accedere, a seguito del superamento del relativo concorso di ammissione, purché rinuncino al Corso già frequentato ed inizino dal primo anno. Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, un diverso Corso di Dottorato di ricerca previo superamento del concorso di ammissione. In tal caso possono usufruire di borsa di Dottorato solo coloro che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca senza aver goduto di alcuna borsa di Dottorato.
3. Il bando di concorso può comprendere borse di studio derivanti da finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati, per le quali può essere richiesto il possesso di ulteriori requisiti, se indicati nelle convenzioni che regolano detti finanziamenti.

Articolo 21 - Il bando di concorso

1. Il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è adottato con provvedimento del Rettore che ne autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università, per almeno trenta giorni, nella sezione dedicata alla Scuola di Dottorato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell’Università e della Ricerca.
2. Il bando di concorso indica:
 - a) la denominazione e la durata di ciascun Corso di Dottorato attivato, con l’individuazione delle altre sedi universitarie nel caso di Corsi di Dottorato in forma associata in convenzione o in consorzio;
 - b) per ogni Corso di Dottorato, il numero complessivo dei posti disponibili con borsa e senza borsa (questi ultimi nel limite di un posto ogni tre con borsa) e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, con l’eventuale riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Corso di Dottorato;
 - c) l’ammontare di ciascuna borsa di studio per ogni Corso di Dottorato;



- d) il contributo obbligatorio per la partecipazione al concorso di ammissione, in nessun caso rimborsabile, e i contributi d'iscrizione a carico dei Dottorandi, nonché la disciplina degli esoneri così come determinati dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca di Ateneo. Sono esentati dal pagamento del contributo "obbligatorio" per la partecipazione al concorso di ammissione, i/le Candidati/e provenienti dai Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo definiti ogni anno da apposito Decreto Ministeriale;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
 - f) i requisiti generali e specifici richiesti;
 - g) la lingua o le lingue straniere;
 - h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di Dottorato, in tal caso è prevista una graduatoria separata;
 - i) la data delle prove di esame di ammissione e la sede di svolgimento delle stesse nel caso di prove in presenza;
 - j) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
 - k) le modalità per l'iscrizione ai Corsi di Dottorato;
 - l) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
 - m) gli obiettivi del Corso di Dottorato e degli eventuali curricula in cui è articolato;
 - n) le linee guida e le modalità di rendicontazione delle borse di studio nel caso lo richiedano specifici finanziamenti;
 - o) le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
3. Il bando di concorso riporta il numero delle borse di studio a valere su risorse di Ateneo, su fondi di ricerca o altre forme di sostegno finanziario eventualmente disponibili.
4. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la composizione della Commissione per l'esame di accesso sono definite secondo quanto previsto negli accordi medesimi.
5. Il numero dei posti con borsa di studio può essere incrementato a seguito di finanziamenti intervenuti, dopo l'emanazione del bando di concorso e prima dell'inizio dell'espletamento dei relativi concorsi, da parte di altre Università, Enti pubblici o qualificate strutture produttive private, purché la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.
6. Eventuali altre borse rispetto a quelle di cui al precedente comma 5 che si dovessero rendere disponibili nell'ambito di progetti di ricerca e/o su fondi derivanti da Programmi operativi nazionali, Programmi operativi regionali, o altri Programmi comunitari, nazionali e regionali e/o di Progetti internazionali, possono essere utilizzate in sostituzione e/o in aggiunta alle borse finanziate dall'Università e/o a copertura dei posti senza borsa di studio.
7. Il diritto a beneficiare di borse di studio che si dovessero rendere disponibili a seguito di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli previsti nel bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato può essere subordinato a ulteriori requisiti, eventualmente indicati negli atti che regolano tali finanziamenti.

Articolo 22 - L'esame di ammissione

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica e consiste, di norma, in una valutazione, da parte della Commissione di selezione, dei titoli e del progetto di ricerca presentati dal/dalla Candidato/a ed, altresì, in una valutazione di una prova orale e sulla lingua straniera. I titoli, sono da intendersi come titoli di studio, attestati scientifici, pubblicazioni e CV. La prova orale è intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del/della Candidato/a alla ricerca scientifica nei settori e nelle tematiche di ricerca attinenti al Corso di Dottorato, ovvero al tema della borsa alla quale il/la Candidato/a intenda concorrere se la stessa è a tema vincolato.
2. Il Bando di ammissione può prevedere, in alternativa alla valutazione del progetto di ricerca, una prova scritta. In tal caso la Commissione, in seduta preliminare, definisce le tracce della prova scritta avente come oggetto argomenti relativi agli indirizzi formativi e agli ambiti scientifici del Corso di Dottorato e dei

curricula in cui è eventualmente articolato, al fine di verificare le attitudini del candidato alla ricerca nel settore specifico.

3. I lavori della Commissione relativi alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca e/o della prova scritta se prevista si svolgono in seduta riservata; la prova orale è da svolgersi in seduta pubblica. Tutti i lavori della Commissione potranno effettuarsi in modalità telematica o in presenza o mista, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e specificato nel bando di concorso.
4. La pubblicazione sul sito d'Ateneo del calendario delle prove di ammissione, come riportato nel bando di concorso, costituisce notifica agli interessati.
5. Le Commissioni per gli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca saranno nominate dal Rettore alla scadenza del bando di concorso nel rispetto delle procedure previste al successivo Art.23.
6. Il punteggio complessivo da attribuire ad ogni Candidato/a è pari a 120 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e del progetto di ricerca o della prova scritta, se prevista, e 60 punti per la prova orale.
7. Per la valutazione dei titoli e del progetto di ricerca o della prova scritta, se prevista, la Commissione, in seduta preliminare, stabilisce nell'ambito dei punteggi di cui al precedente comma 6, i criteri e le modalità di valutazione da formalizzare nel relativo verbale al fine di redigere le relative graduatorie. La Commissione effettuerà la valutazione di ciascun Candidato/a attenendosi ai seguenti punteggi massimi da attribuire:
 - Curriculum vitae et studiorum e titoli fino a punti 20
 - Progetto di ricerca o prova scritta, se prevista, fino a punti 40
8. Sono ammessi alla prova orale i/le Candidati/e che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 42/60
9. L'elenco dei/delle Candidati/e ammessi alla prova orale, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario della Commissione è trasmesso, a fine lavori, per email agli Uffici amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca per la pubblicazione sul sito dedicato il cui link è specificato nel bando di concorso. Non è prevista altra forma di comunicazione.
10. La prova orale consiste in una discussione sul progetto di ricerca, se previsto, ovvero sulle tematiche del Corso di Dottorato. Essa comprende anche la verifica della conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di concorso. Se il/la Candidato/a intende sostenere la prova orale in modalità remota, in fase di presentazione della domanda dovrà indicare il proprio contatto sulla piattaforma specificata nel bando di concorso. La prova orale, se richiesto dal/dalla candidato/a, potrà essere espletata anche nella lingua straniera prevista dal bando.
11. La mancata presentazione alla prova orale prevista sarà considerata come rinuncia al concorso di ammissione.
12. La prova orale di intende superata con esito positivo per i/le Candidati/e che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 42/60.
13. Al termine dell'esame la Commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai/dalle Candidati/e nelle singole prove, tenendo presente, in casi di parità di punteggio, quanto disposto in atto dall'art. 3 comma 7 della Legge 5 maggio 1997, n. 127, che prescrive la preferenza verso il/la Candidato/a più giovane d'età.
14. I/Le Candidati/e sono ammessi al Corso di Dottorato secondo l'ordine della graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. I/Le Candidati/e ammessi/e devono comunicare la propria accettazione entro 7 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti del concorso sul sito istituzionale di Ateneo indicando altresì la preferenza a ricoprire un posto "con borsa" o "senza borsa", qualora non sia già stato specificato dalla Commissione di ammissione nella graduatoria di merito. Tale preferenza sarà soddisfatta secondo la priorità di scelta dettata dalla graduatoria generale di merito. In caso di rinuncia di un avente diritto, prima dell'inizio del Corso di Dottorato o entro 3 mesi dall'inizio del Corso, vi subentra l'altro/a Candidato/a idoneo/a secondo l'ordine della graduatoria. Decorsi più di 3 mesi dall'inizio del Corso, non si può più attingere dalla graduatoria generale di merito.
15. In caso di concorso per l'attribuzione di borse di studio riservate a Candidati/e non italiani dell'Unione europea o a stranieri extra-UE, la Commissione giudicatrice procede alla redazione di una graduatoria separata.
16. I/Le Candidati/e che hanno presentato domanda di partecipazione a più Concorsi di ammissione sono tenuti, in caso di concomitanza anche di una sola delle prove concorsuali, ad optare per uno dei percorsi dottorali prescelti.
17. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in curricula, il bando di concorso è unico e i/le Candidati/e devono indicare il curriculum per il quale intendono concorrere. Non è possibile la partecipazione a più di un



curriculum dello stesso Corso di Dottorato. L'indicazione del curriculum, effettuata dal/dalla Candidato/a all'atto della domanda, è da considerarsi come una preferenza dello/a Stesso/a alla quale si riferisce il progetto di ricerca presentato o il tema della prova scritta se prevista. Il curriculum cui il/la Candidato/a risultato/a vincitore/trice afferisce è infatti quello di appartenenza del tutor che il Collegio dei Docenti assegna al Dottorando secondo quanto stabilito all'art. 8 comma 4 lettere e) f) g).

18. Nel caso in cui a bando ci siano contemporaneamente borse a tema di ricerca vincolato (cioè finanziate su specifici fondi o progetti di ricerca) e a tema di ricerca libero (cioè finanziate su fondi d'Ateneo), i/le Candidati/e che hanno concorso per una delle due tipologie di borsa (a tema vincolato o a tema libero) non collocati in posizione utile in graduatoria per usufruire della stessa, parteciperanno automaticamente all'attribuzione delle borse per le quali non hanno concorso, siano esse a tema libero o vincolato, se le stesse non sono state attribuite. A tal fine la Commissione di ammissione, prima di chiudere i lavori, attribuirà la/le borsa/e disponibile/i tenendo conto dell'attinenza del progetto di ricerca originariamente presentato o del tema trattato nella prova scritta se prevista, dell'adeguatezza del curriculum del/della Candidato/a e della graduatoria di merito.
19. Qualora nell'ambito di Corsi di Dottorato siano previste borse finanziate da progetti specifici o da collaborazioni comunitarie e/o internazionali in cui l'Università sia partner e per le quali si configura la necessità di specifiche competenze, possono essere previste procedure di ammissione e di valutazione differenziate, nell'ambito dei curricula in cui il Corso di Dottorato è articolato, e secondo modalità stabilite dal regolamento di ciascun programma o da appositi accordi stipulati, previo parere favorevole del Consiglio della Scuola di Dottorato ed apposito Decreto Rettorale.

Capo II

Commissioni giudicatrici per l'ammissione e per l'esame finale

Articolo 23 - Le Commissioni per l'ammissione

1. La Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al Corso di Dottorato è composta da almeno tre membri effettivi tra professori e ricercatori universitari di ruolo, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, tra i quali almeno un professore di prima fascia e almeno un componente interno al Collegio dei Docenti di detto Corso di Dottorato. Possono far parte della Commissione anche professori universitari stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli corrispondenti alle fasce dei Docenti e dei ricercatori delle Università italiane, purché i Dipartimenti di afferenza del Corso di Dottorato si facciano carico delle spese di rimborso.
2. Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in più curricula, la Commissione giudicatrice è composta da un numero di docenti pari al numero dei curricula in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun curriculum. La Commissione giudicatrice in ogni caso è composta da un numero dispari di Docenti o ricercatori. Il numero di ricercatori non può essere superiore alla metà dei Docenti.
3. Per ovviare all'ipotesi di impedimento di uno dei membri effettivi, per ogni Commissione giudicatrice sono nominati almeno 2 componenti supplenti nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.
4. Per ciascuna Commissione giudicatrice di cui al presente articolo non possono essere proposti Docenti che ne hanno fatto parte l'anno precedente.
5. Le Commissioni giudicatrici, comprensive dei componenti supplenti, sono nominate con decreto rettoriale su designazione del Collegio dei Docenti.
6. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere consegnati al Responsabile del procedimento indicato nel bando di concorso entro il termine di sette giorni dall'espletamento dello stesso, se non diversamente indicato nel bando. La consegna è a cura del Presidente o del Segretario verbalizzante. Nel caso in cui la procedura si sia svolta in modalità telematica o mista i verbali saranno trasmessi dal Presidente al Responsabile del procedimento in formato elettronico con firma digitale autenticata (o firma digitale accompagnata da copia del documento di identità) di tutti i Commissari e ciò a valere come dichiarazione di partecipazione ai lavori della Commissione.
7. Per quanto non previsto in materia di esame di ammissione dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel bando di concorso.



8. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 22, comma 19, è possibile, su richiesta del Collegio dei Docenti del Dottorato, procedere alla nomina di un'apposita Commissione.

Articolo 24 - Commissioni per il conseguimento del titolo ed Esami finali

1. La Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è composta da almeno tre membri effettivi, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, scelti dal Collegio dei Docenti del Dottorato tra i professori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso, di cui almeno un professore di prima fascia. Per ovviare all'ipotesi di impedimento di uno o più dei membri effettivi, per ogni Commissione sono nominati almeno 2 componenti supplenti nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 2. Non possono far parte della Commissione i componenti del Collegio dei Docenti, i co-supervisor e/o i co-tutor delle Tesi in discussione anche se esterni al Collegio.
2. Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in più curricula, o nel caso di diverse tipologie di borse, o comunque, se ritenuto necessario dal Collegio dei Docenti, possono essere designate più Commissioni di esami finali per il conseguimento del titolo. Nel caso di unica Commissione per più curricula, la Commissione è costituita in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun curriculum. La Commissione, in ogni caso, è composta da un numero dispari di membri. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al Dottorato ai sensi dell'articolo 12, comma 3. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Nel caso di più Commissioni le spese di missione sono a carico del Dipartimento sede amministrativa del Dottorato.
3. I lavori della Commissione per il conseguimento del titolo, compresa l'audizione degli esaminandi per la presentazione della tesi finale e la conseguente discussione, potranno effettuarsi in modalità telematica, o in presenza, o mista, secondo quanto stabilito dal Collegio dei Docenti. La presentazione e discussione della tesi finale si svolge pubblicamente innanzi alla Commissione. Al termine della discussione, la tesi di Dottorato, con motivato giudizio collegiale scritto, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. A conclusione dei lavori, i verbali della Commissione saranno trasmessi seguendo le procedure già disposte al precedente Art. 23 comma 6.
4. La Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensiva dei componenti supplenti, è nominata con decreto rettorale, su proposta del Collegio dei Docenti.
5. Possono far parte della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, quali membri esperti, non più di due esperti appartenenti a strutture universitarie o di ricerca pubbliche e private, anche straniere purché non partecipanti al Corso di Dottorato. Possono fare parte della Commissione anche Docenti universitari stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli corrispondenti alle fasce dei Docenti e dei ricercatori delle Università italiane.
6. Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca Docenti che siano stati Tutor o Valutatori esterni della tesi dei Dottorandi ammessi all'esame finale. Inoltre non possono fare parte della Commissione esaminatrice coloro che, nel medesimo Corso di Dottorato, abbiano fatto parte della Commissione di ammissione per l'accesso al medesimo ciclo dottorale.
7. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali o di Corsi di Dottorato che prevedono posizioni per Dottorato con rilascio del titolo doppio o congiunto bandite in riferimento a progetti comunitari o internazionali a cui l'Università partecipa e normate da appositi accordi con Università straniere, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. I suddetti accordi dovranno, in ogni caso, essere sottoposti per l'approvazione al Consiglio della Scuola di Dottorato, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
8. Gli esami per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, si svolgono in due sessioni per anno da concludersi improrogabilmente: la prima sessione entro il 30 aprile di ogni anno; la seconda sessione, fruibile in caso di rinvio concesso dai Valutatori esterni o dal collegio dei Docenti secondo quanto stabilito al successivo Art. 25 commi 4 e 5, entro il 31 ottobre di ogni anno. Entrambe le sessioni d'esame sono presiedute dalla stessa Commissione o dalle stesse Commissioni, se più di una.



9. Fanno eccezione gli esami per il conseguimento del titolo dei Corsi di Dottorato che ricadono nella fattispecie del comma 7 del presente articolo, per i quali negli specifici accordi lo svolgimento dell'esame finale potrà avere una tempistica diversa da quella indicata al precedente Comma 8.

Articolo 25 - Conseguimento del titolo e adempimenti per l'esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Le attività formative svolte dai Dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
2. E' condizione per l'ammissione del dottorando all'esame finale per il conseguimento del titolo l'aver maturato i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
3. Il Collegio dei Docenti, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso, valuta l'attività svolta e la bozza di tesi di ogni Dottorando e ammette o meno i Dottorandi alla sottomissione della tesi ai Valutatori esterni. Contestualmente il Collegio nomina, per ogni Dottorando ammesso all'esame finale, tre Valutatori esterni (due effettivi e un supplente). Nel caso di Dottorati regolati da apposite convenzioni, come nel caso di quelli previsti dai precedenti Artt. 13, 14, 15, 16 e 17, il criterio di nomina dei Valutatori deve essere specificato in convenzione. Il verbale del Collegio dei Docenti è trasmesso dal Coordinatore al settore competente dell'Amministrazione centrale entro il 5 novembre al fine del necessario inserimento dell'appello nella piattaforma online.
4. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del Dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
5. Una proroga della durata del Corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del Dipartimento di riferimento.
6. I Dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
7. I periodi di proroga e sospensione di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
8. I Dottorandi, entro il 30 novembre del terzo anno, devono inoltrare al Rettore, attraverso la prevista piattaforma, apposita istanza di ammissione all'esame finale o di proroga.
9. I Valutatori sono Docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I Valutatori esterni possono valutare le tesi anche per più Dottorandi purché operanti nello stesso settore scientifico disciplinare della tesi di Dottorato.
10. I Dottorandi, entro il 10 novembre (per la prima sessione) o entro il 10 maggio (per la seconda sessione), provvedono alla trasmissione al Coordinatore del formato elettronico della tesi corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.
11. Il Coordinatore del Corso di Dottorato, entro il 15 novembre per la prima sessione ed entro il 15 maggio per la seconda sessione, invia ai Valutatori esterni le tesi in formato elettronico corredate da una sintesi delle stesse in lingua italiana e inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio contenente l'elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte. I predetti documenti sono redatti dai dottorandi ammessi all'esame finale.
12. I Valutatori sono tenuti entro il 15 dicembre dell'anno di conclusione del Corso, per la prima sessione, o entro il 15 giugno, per la seconda sessione, a trasmettere al Coordinatore del Corso di Dottorato il giudizio analitico scritto sulla tesi e la proposta di ammissione alla discussione pubblica, per la prima sessione d'esame, o il rinvio, per un periodo non superiore a sei mesi, per la seconda sessione d'esame, se ritengono necessarie integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione



pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

13. Il Coordinatore, entro il 20 dicembre dell'anno di conclusione del corso per la prima sessione o entro il 20 giugno per la seconda sessione, trasmette i giudizi dei Valutatori ai Dottorandi e ai rispettivi Tutor. Nel caso di impedimento o inadempienza di entrambi i Valutatori effettivi il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, può procedere d'urgenza alla nomina di un secondo Valutatore in aggiunta al supplente già nominato dandone tempestiva comunicazione agli Uffici competenti.
14. I Dottorandi ammessi dai Valutatori alla prima sessione d'esame, prevista entro il 30 aprile, e quelli ammessi alla seconda sessione d'esame, prevista entro il 31 ottobre, devono consegnare al Coordinatore del Corso di Dottorato, rispettivamente entro il 10 febbraio ed entro il 1 settembre, una copia della tesi definitiva in formato pdf. La tesi definitiva deve riportare le firme del Dottorando, del Coordinatore del Corso di Dottorato, del Tutor e/o dell'eventuale Co-Tutor e deve essere contenuta in un unico file in formato PDF. Il modello (template) da utilizzare per la redazione della tesi finale è, per tutti i Dottorandi della Mediterranea, quello disponibile sul sito web di Ateneo alla sezione Dottorato di Ricerca.
15. Il Dottorando ammesso all'esame finale è tenuto, entro il 10 febbraio per la prima sessione ed entro il 1 settembre per la seconda sessione, ad effettuare il deposito digitale della Tesi finale nell'Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca (IRIS) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, secondo le "Linee guida per il deposito delle Tesi di Dottorato in IRIS", disponibili sul sito web di Ateneo alla sezione Dottorato di Ricerca. La Tesi finale depositata deve essere corredata dalle firme del Dottorando, del Tutor, dell'eventuale Co-Tutor e del Coordinatore del Dottorato. L'eventuale domanda di embargo, redatta secondo il modello allegato alle suddette Linee guida, deve essere caricata in IRIS, contestualmente alla Tesi di Dottorato. Il deposito digitale della Tesi finale di Dottorato in IRIS è condizione per la partecipazione all'esame finale. A tal fine, il Dottorando è tenuto a trasmettere la notifica dell'avvenuto deposito, ricevuta per email, al Tutor e al Coordinatore del Dottorato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'esame finale. L'approvazione del deposito digitale da parte del Tutor è implicita nella firma della tesi finale.
16. Il Coordinatore trasmette, al Presidente della Commissione per gli esami finali e al Responsabile del settore Alta formazione alla Ricerca, entro il 5 marzo con riferimento alla I sessione di esami finali ed entro il 5 settembre con riferimento alla II sessione, l'elenco dei Dottorandi che, avendo provveduto all'invio della notifica nel termine indicato nel comma precedente, possono sostenere l'esame finale; l'elenco dovrà riportare i titoli delle rispettive Tesi finali.
17. L'assenza alla discussione della tesi è giustificabile solo ed esclusivamente in caso di malattia da comprovare con idonea documentazione. I Dottorandi che si trovino nelle predette situazioni sono ammessi a sostenere la discussione della tesi nella sessione successiva. Qualora l'assenza si verifichi anche in tale sessione, il Collegio dei Docenti, con motivata deliberazione, può disporre il rinvio dell'esame finale al ciclo successivo dello stesso Corso di Dottorato. L'ingiustificata assenza alla discussione della tesi comporta la decadenza dal diritto di conseguire il titolo di Dottore di ricerca.
18. I Coordinatori trasmettono al Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo e al Responsabile del settore Alta formazione alla Ricerca l'elenco dei Dottorandi che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, entro il 5 maggio con riferimento alla I sessione di esami finali ed entro il 5 novembre con riferimento alla II sessione, per gli adempimenti conseguenti.
19. Nel caso di Dottorandi che usufruiscano di proroghe o sospensioni di cui ai precedenti commi o nel caso di Dottorandi che concludono il triennio dottorale in data diversa dal 31 ottobre le scadenze indicate nel presente articolo per l'accesso agli esami finali restano invariate e l'accesso alla prima o seconda sessione degli esami finali sarà concessa al Dottorando dal Collegio dei Docenti su richiesta del Dottorando e parere positivo del Tutor.
20. Il diploma originale di dottorato (pergamena) è rilasciato, in unico esemplare, su richiesta dell'interessato.



TITOLO IV

Status giuridico dei Dottorandi, borse di studio e contribuzione

Capo I

Status giuridico dei Dottorandi

Articolo 26 - Obblighi e diritti

1. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Il Dottorando di ricerca è un laureato di secondo livello iscritto ad un Corso di formazione di terzo livello. La qualifica di Dottorando si ottiene con l'iscrizione ad un Corso di Dottorato, decorre dalla data di inizio della frequenza al corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione dal Corso o alla rinuncia alla frequenza dello stesso. Tutti i Dottorandi, con o senza borsa di studio, hanno l'obbligo di frequentare con le modalità e i tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti tutte le attività didattiche e formative previste dal programma del Corso di Dottorato per l'intera sua durata, maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio dei Docenti. Il Dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad un altro Corso di Dottorato. Il Dottorando può essere iscritto a corsi di Laurea di primo o secondo livello, a corsi di specializzazione o master, in Italia o all'estero. La frequenza ai Corsi di Dottorato non può essere sospesa o congelata, salvo per i casi previsti dal successivo comma 7. Le incompatibilità, di cui al successivo art. 28, comma 3 cessano al termine della durata legale del Corso di Dottorato.
3. I Dottorandi possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso altre Università, Istituti, Laboratori di ricerca o Centri di alta qualificazione professionale, italiani o stranieri. Per periodi di formazione all'estero singolarmente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato, mentre per periodi di durata superiore è necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti. Per i periodi di permanenza all'estero autorizzati la borsa di studio è incrementata del 50%.
4. Tutti i Dottorandi sono tenuti ogni anno successivo al primo a provvedere all'iscrizione entro il 30 novembre, e al pagamento delle tasse e dei contributi a favore dell'Università, come previsto dal successivo art. 29.
5. Il Dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare al beneficio della borsa stessa senza con ciò decadere dallo status di iscritto al Corso di Dottorato. In tal caso i ratei di borsa di studio residui sono investiti a beneficio del Dottorando non già titolare di borsa di studio utilmente collocato in graduatoria.
6. Il Dottorando titolare di borsa di studio che, per motivi personali o di lavoro, non prosegue la frequenza del Corso di Dottorato, decade dal beneficio e deve restituire i ratei di borsa di studio relativi al periodo di inattività già percepiti nell'anno accademico corrente, al netto dei contributi previdenziali a suo carico corrispondenti a detti ratei da restituire. A tal fine farà fede la delibera del Collegio dei Docenti che, sulla base delle verifiche periodiche, certifica la data di inizio di inattività. In tal caso i ratei di borsa di studio residui sono investiti a beneficio del Dottorando non già titolare di borsa di studio utilmente collocato in graduatoria. Se la borsa di studio incorpora finanziamenti esterni, come dichiarati nel bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato, il Dottorando che, per motivi personali o di lavoro, non prosegue la frequenza del Corso di Dottorato decade *ab initio* dal beneficio e deve restituire tutti i ratei di borsa percepiti, al netto dei contributi previdenziali a suo carico corrispondenti a detti ratei da restituire, se detta restituzione è strettamente funzionale, dal punto di vista finanziario, all'efficacia delle convenzioni che disciplinano i finanziamenti esterni e la loro rendicontazione amministrativa, fatto salvo il rispetto di norme imperative.
7. Salvo il caso di maternità, per il quale valgono le ordinarie tutele predisposte dalla legge, la sospensione per lunghi periodi della frequenza alle attività del Corso di Dottorato è permessa, sulla base della documentazione prodotta, nei casi di malattia o di altri casi espressamente previsti dalla legge. Fermo restando il diritto alla borsa di studio, qualora la sospensione della frequenza abbia una durata complessiva superiore a quattro mesi, la stessa borsa di studio è sospesa e sarà corrisposta, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima, solo previa comunicazione ai competenti Uffici



amministrativi da parte del Coordinatore del Corso di Dottorato della ripresa della frequenza e del recupero delle attività pregresse.

8. L'insufficiente numero di crediti acquisiti e/o la valutazione negativa del Collegio dei Docenti relativamente al passaggio d'anno così come la valutazione negativa della Commissione dell'esame finale per il conseguimento del titolo comporta la decadenza dallo status di Dottorando e/o il non conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e la restituzione delle rate percepite nell'anno in corso.
9. Alla fine di ciascun anno di Corso i Dottorandi sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte, in base alla quale il Collegio dei Docenti riconoscerà l'effettiva acquisizione dei crediti prevista dal piano formativo ed esprimerà una valutazione di merito, disponendo l'ammissione all'anno successivo.
10. Alla fine del terzo anno di Corso i Dottorandi sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte nell'arco del triennio e la bozza della tesi, in base alla quale il Collegio dei Docenti riconosce l'effettiva acquisizione dei crediti previsti dal piano formativo ed esprime una valutazione di merito, disponendo la sottomissione della tesi ai Valutatori.
11. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso di Dottorato dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in atto ai sensi dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. La sospensione della frequenza alle attività del Corso di Dottorato è permessa nel caso di periodi di prova, non superiori a sei mesi, propedeutici all'assunzione in servizio presso amministrazioni pubbliche o private.
12. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal Dottorando sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente in materia e del relativo Regolamento di Ateneo, nonché conformemente a quanto disposto dalle convenzioni con Università, Enti o imprese partner, ove stabilite.
13. Il Dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza durante le attività espletate presso l'Ateneo e/o per conto dello stesso.

Articolo 27 - Attività di tutorato e di didattica integrativa

1. I Dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato anche retribuita in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, non oltre il limite massimo di quaranta (40) ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, in relazione a discipline attinenti al Corso di Dottorato ed a condizione che tale attività non comprometta in alcun modo la formazione e la ricerca del Dottorando. Tale attività non può comprendere la partecipazione alle commissioni ufficiali di esami di profitto, né la sostituzione di componenti di ruolo.
2. Non è consentito l'affidamento ai Dottorandi di incarichi di docenza a contratto in corsi istituzionali.

Capo II

Borse di studio e contribuzione

Articolo 28 - Borse di studio

1. Gli Organi Collegiali competenti definiscono annualmente il numero delle borse da assegnare per ciascun Corso di Dottorato. Le borse di studio vengono assegnate ai/candidati/e utilmente collocati in graduatoria secondo l'ordine definito dalla Commissione per l'ammissione. A parità di merito si tiene presente quanto disposto dall'art 3, comma 7, della legge 5 maggio 1997, n. 127, che prescrive la preferenza per il/la candidato/a più giovane d'età.
2. Le borse di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, eventualmente con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei Dottorandi.



3. Fatti salvi i casi di cui al successivo comma 4, le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dal godimento delle stesse e con l'obbligo alla restituzione dei ratei percepiti, con:
 - a) lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
 - b) attività di industria e commercio;
 - c) contratti stipulati con l'Università a qualunque titolo ad eccezione di quelli per attività di tutorato;
 - d) ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA.
4. Il Collegio dei Docenti può autorizzare il Dottorando, su proposta del Tutor, a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato. Il reddito annuo lordo derivante dalle suddette attività retribuite, compatibile con la borsa di studio, non può essere, in ogni caso, superiore all'importo della borsa medesima.
5. Le borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici programmi di ricerca, se previsti in convenzione, e il mancato rispetto di quanto stabilito in convenzione produce la perdita del beneficio della stessa con conseguente obbligo di restituzione di tutti i ratei di borsa percepiti.
6. L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e attività di studio e di ricerca effettivamente svolti. Il pagamento della borsa è effettuato mensilmente e posticipatamente, ovvero nel mese successivo al mese di frequenza concluso.
7. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, a condizione che il Dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti. Se il Dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.
8. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se previsto dal bando di ammissione e se il Dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere l'eventuale periodo di attività di ricerca all'estero. Tale periodo, se non diversamente specificato nel bando di ammissione, può essere esteso fino a un massimo complessivo di 18 mesi per i Dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Non è previsto l'incremento della borsa per frazioni di mese e, per poter beneficiare di tale maggiorazione, il Dottorando deve svolgere un periodo continuativo all'estero non inferiore ad un mese. L'erogazione dell'incremento della borsa per la permanenza all'estero avviene previa autorizzazione della permanenza suddetta da parte del Coordinatore o del Collegio dei Docenti secondo quanto disposto ai precedenti Art. 8 comma 4, lettera j) e Art. 9 comma 2, lettere c) e d). Qualora il finanziamento delle borse provenga da convenzioni o accordi con altri Enti, l'incremento della borsa per la permanenza all'estero sarà effettuato dietro presentazione di un'attestazione del responsabile della sede ospitante, con l'indicazione del periodo effettivamente svolto presso l'Ente stesso.
9. A ciascun Dottorando, con e senza borsa, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso di Dottorato e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Per poterne beneficiare il singolo Dottorando deve presentare richiesta al Tutor rappresentandone la necessità ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca e quantificando la relativa spesa. Il Tutor, valutata tale richiesta, presenta al Coordinatore una dichiarazione che dimostri la necessità dell'attività e della spesa che devono essere strettamente inerenti al programma specifico dell'attività del Dottorando, chiedendo la relativa autorizzazione. Il budget aggiuntivo del 10% è previsto per i Dottorandi ai fini dello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Partecipazione a convegni e seminari o, inoltre, per trasferte e missioni, con rimborso delle eventuali spese di iscrizione, spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia per il personale docente;
 - b) Partecipazione a corsi di lingua straniera con rilascio di certificazione;
 - c) Acquisto di materiale bibliografico, hardware, e software e strumenti/attrezzature di supporto all'attività di ricerca;
 - d) Disseminazione dei risultati della ricerca, ad esempio attraverso la pubblicazione di lavori scientifici.



e) Pagamento di tasse di iscrizione e/o di frequenza a master e corsi di specializzazione di cui al precedente Art. 26, comma 2.

Il budget aggiuntivo del 10% è erogato dal Dipartimento di riferimento a rimborso delle spese sostenute e rendicontate e a conclusione della attività e/o acquisti previa esibizione di appositi documenti contabili. Tale budget aggiuntivo non può in nessun caso superare la quota del 10% dell'importo annuale della borsa di studio. Al fine di consentire la liquidazione delle spettanze ai Dottorandi, l'Area Risorse Finanziarie e Bilancio dell'Amministrazione centrale dell'Università trasferisce annualmente ai Dipartimenti le risorse previste in bilancio per la copertura del budget del 10% a favore di tutti i Dottorandi aventi diritto il cui elenco è fornito dagli Uffici del settore Alta formazione alla Ricerca. I singoli Dipartimenti, sedi amministrative dei Corsi di Dottorato, sono tenuti a redigere annualmente un rendiconto analitico con l'elenco dei Dottorandi che hanno beneficiato di tale budget e i fondi eventualmente già erogati in favore degli Stessi.

Eventuali fondi residui sulla quota del 10% non usufruiti dai Dottorandi aventi diritto e che hanno concluso la frequenza al Corso dottorale, rimangono a disposizione del Dipartimento nell'apposito capitolo di spesa e possono essere utilizzati per la copertura delle spese di cui ai punti a), b), c), d) del presente comma, per i Dottorandi in proroga previa autorizzazione del Tutor e del Coordinatore del Dottorato, ovvero, possono essere utilizzati dal Coordinatore per attività di funzionamento del Dottorato previo parere favorevole del Collegio dei Docenti. I Dottorandi regolarmente iscritti ad anni successivi al primo che non hanno usufruito del budget del 10% negli anni precedenti possono usufruire, previa autorizzazione del Tutor e del Coordinatore, dell'importo residuo ad essi destinato entro la data di conclusione della frequenza del Corso dottorale da intendersi la data del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Si precisa in proposito che il budget del 10% è assegnato al Dottorando e non al Dottorato, o al Collegio dei Docenti, o al Coordinatore. Il materiale inventariato acquistato su fondi del 10% attribuiti al Dottorando resta, successivamente al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, nella proprietà del Dipartimento sede amministrativa del Dottorato.

10. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca, anche per un solo anno o frazione di esso, o di un Corso di perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.

Articolo 29 - Tasse e contributi

1. La borsa di studio nell'ambito del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fatte salve successive ulteriori modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del beneficiario. I Dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
2. I Dottorandi iscritti al secondo e terzo anno sono tenuti, entro il 30 novembre, a formalizzare l'iscrizione e al versamento dei relativi contributi universitari secondo quanto indicato dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca.
3. I Dottorandi beneficiari di borsa di studio sono tenuti, per ogni anno di frequenza, al versamento dei contributi di seguito specificati, come risultanti alla data di adozione del presente regolamento e suscettibili di eventuali modificazioni da intendersi a integrazione di quanto disposto nel bando di ammissione:
 - a) entro il 30 novembre di ogni anno al pagamento della prima rata (comprensiva di contributo onnicomprensivo annuale, imposta di bollo virtuale e tassa regionale per il Diritto allo Studio) secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo relativo alla contribuzione studentesca;
 - b) entro il 30 giugno di ogni anno della seconda rata, calcolata secondo classi di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) secondo quanto disposto dal citato Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca.
4. I Dottorandi non beneficiari di borsa di studio sono esonerati, ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, fatto salvo il versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, che deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Non rientrano nella tipologia di Dottorandi di cui al precedente comma, e pertanto sono tenuti al regolare pagamento delle tasse e dei contributi coloro che, essendo risultati vincitori di un posto "con borsa", lo



abbiano accettato e, in quanto lavoratori dipendenti, abbiano rinunciato alla borsa di Dottorato avendo ottenuto dai relativi datori di lavoro il collocamento in aspettativa retribuita per Dottorato di Ricerca.

6. Il pagamento del contributo di iscrizione, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato ad una indennità di mora secondo quanto indicato dal Regolamento di Ateneo relativo alla contribuzione studentesca.
7. La tassa e i contributi sopra indicati possono essere soggetti ad eventuali variazioni a seguito di determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte successivamente all'emanazione del presente Regolamento. Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo e comportano l'adeguamento d'ufficio di quanto disposto al riguardo nel presente articolo.

Articolo 30 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disposto nei precedenti articoli, l'Università si attiene alla normativa vigente in materia, alle norme statutarie ed ai regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, previa delibera di approvazione del Senato Accademico e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessa l'efficacia del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca adottato con D.R. n. 454 del 9 dicembre 2022.

PROSPETTO di sintesi degli adempimenti e delle principali SCADENZE per gli ESAMI FINALI

| SCADENZA | ATTORI | AZIONI |
|-------------|------------------|---|
| 31 ottobre | Collegio Docenti | Discussione interna della bozza della tesi da sottoporre ai Valutatori e nomina di tre Valutatori esterni (di cui due effettivi e un supplente per ogni Dottorando) |
| 5 novembre | Coordinatore | Trasmette agli Uffici Amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca: elenco dei Dottorandi ammessi all'esame finale; elenco nominativo dei Valutatori designati per ogni Dottorando in uscita; verbale del Collegio Docenti per l'inserimento dei Dottorandi in uscita nell'appello di esami finali (su piattaforma <i>on line</i>). |
| 10 novembre | Dottorando | Trasmissione al Coordinatore della tesi (in formato elettronico) da sottoporre al giudizio dei Valutatori, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio (comprese eventuali pubblicazioni). |
| 15 novembre | Coordinatore | Trasmissione delle tesi ai Valutatori esterni. |
| 30 novembre | Dottorando | Prenotazione all'appello per l'esame finale mediante la procedura <i>on line</i> e presentazione della domanda comprensiva di allegati attraverso il Protocollo generale di Ateneo. |
| 15 dicembre | Valutatore | Trasmissione dei giudizi sulle tesi al Coordinatore. |
| 20 dicembre | Coordinatore | Trasmissione dei giudizi dei Valutatori ai Dottorandi e ai rispettivi Tutor. |
| 10 febbraio | Dottorando | Consegna al Coordinatore della tesi finale (*), oggetto del successivo esame finale, adeguata sulla base delle eventuali indicazioni dei Valutatori. |
| 10 febbraio | Dottorando | Deposito digitale della Tesi finale nell'Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca (IRIS) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmissione della notifica dell'avvenuto |



| | | |
|-------------|--------------------------|--|
| | | deposito, ricevuta per email, al Tutor e al Coordinatore del Dottorato |
| 28 febbraio | Coordinatore | Trasmissione agli Uffici amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca la proposta di nomina della/e Commissione/i giudicatrice/i per le due sessioni annuali di esami finali. |
| 5 marzo | Coordinatore | Trasmissione al Presidente della Commissione per gli esami finali e al Responsabile del settore Alta formazione alla Ricerca dell'elenco dei Dottorandi ammessi a sostenere l'esame finale in I sessione. |
| 30 aprile | Commissione esami finali | Termine ultimo per la conclusione dei lavori per l'espletamento della I sessione di esami finali. |
| 5 maggio | Coordinatore | Trasmissione elenco dei Candidati che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nella I sessione di esami finali al Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo e agli Uffici Amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca per gli adempimenti conseguenti. |
| 10 maggio | Dottorando | Nei casi di proroga proposta dai Valutatori, adeguamento della tesi sulla base delle eventuali indicazioni dei Valutatori stessi e trasmissione al Coordinatore. |
| 15 maggio | Coordinatore | Trasmissione delle tesi ai Valutatori esterni. |
| 15 giugno | Valutatore | Trasmissione dei giudizi sulle tesi ai Coordinatori. |
| 20 giugno | Coordinatore | Trasmissione dei giudizi dei Valutatori ai Dottorandi e ai rispettivi Tutors. |
| 1 settembre | Dottorando | Consegna al Coordinatore della tesi finale (*), oggetto del successivo esame finale, adeguata sulla base delle eventuali indicazioni dei Valutatori. |
| 1 settembre | Dottorando | Deposito digitale della Tesi finale nell'Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca (IRIS) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmissione della notifica dell'avvenuto deposito, ricevuta per email, al Tutor e al Coordinatore del Dottorato |
| 5 settembre | Coordinatore | Trasmissione al Presidente della Commissione per gli esami finali e al Responsabile del settore Alta formazione alla Ricerca dell'elenco dei Dottorandi ammessi a sostenere l'esame finale in I sessione |
| 31 ottobre | Commissione esami finali | Termine ultimo per la conclusione dei lavori per l'espletamento della II sessione di esami finali. |
| 5 novembre | Coordinatore | Trasmissione elenco dei Candidati che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nella II sessione di esami finali al Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo e agli Uffici Amministrativi del settore Alta formazione alla Ricerca per gli adempimenti conseguenti. |

(*) Consegna tesi finale:

Unico file pdf secondo quanto disposto all'Art. 25 comma 14 del presente Regolamento.